

REGOLAMENTO (CEE) N. 2142/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1993

recante deroga, per la campagna 1992-93, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro delle distillazioni obbligatorie e di sostegno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9 e l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 129/93 della Commissione⁽³⁾ ha avviato la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1992-93; che le percentuali della produzione di vini da tavola che devono essere consegnate da ogni produttore soggetto all'obbligo di detta distillazione sono state decise con il regolamento (CEE) n. 487/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92⁽⁶⁾, i produttori sono tenuti a conferire il vino da tavola ad una distilleria entro il 31 luglio 1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 130/93 della Commissione ha aperto la distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1992-93⁽⁷⁾; che le percentuali di riduzione dei quantitativi sottoscritti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1233/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/

91⁽¹⁰⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie, le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna in causa;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio sono state adottate disposizioni comunitarie che permettono di rescindere i contratti di magazzinaggio a lungo termine in modo da poter destinare anche questi vini alla distillazione obbligatoria; che, vista la data di pubblicazione di dette misure, è opportuno prorogare fino al 16 agosto 1993 il termine per le consegne di vino da tavola alle distillerie; che per motivi di ordine amministrativo è opportuno anche prorogare sino al 15 settembre 1993 le operazioni della distillazione di sostegno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1992-93:

- 1) in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 441/88 i produttori soggetti all'obbligo della distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 conferiscono il vino da tavola alle distillerie entro il 16 agosto 1993;
- 2) all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, le operazioni di distillazione previste all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono effettuarsi dopo il 15 settembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 3. 3. 1993, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 29.

⁽⁹⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.